

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (1587), d'iniziativa del senatore Elia e di altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
VISCONTI (PCI) 4

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (1587), d'iniziativa del senatore Elia e di altri senatori (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», d'iniziativa dei senatori Elia, Marniga, Tedesco Tatò, Covi, Pagani, Boato e Bernardi.

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Avverto che la 1^a Commissione permanente ha inviato un parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Il provvedimento prevede taluni adeguamenti ed una correzione necessaria alla legge n. 13 del 1989, volta a favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La modifica prevista dall'articolo 1 si riferisce all'articolo 3 della legge n. 13, il cui primo comma va così riformulato: «Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati». Nel testo della legge n. 13 si faceva, invece, riferimento all'articolo 1, in quanto alla Camera è stato aggiunto un articolo prima dell'articolo 1 della legge ma non è stato compiuto il necessario coordinamento.

L'articolo 2 riformula come segue il primo comma dell'articolo 9 della legge n. 13: «Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di *handicap*». Con questa formulazione vengono inseriti anche i centri o istituti residenziali per l'assistenza ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, o relative alla mobilità e alla deambulazione. Vi è pertanto un allargamento, che a mio giudizio va nel senso indicato dalla legge e quindi può esservi inserito.

L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 13, che indicava una data riferita al 1988 che necessariamente va rivista, in quanto la legge è entrata in vigore soltanto all'inizio del 1989. Con tale modifica si prevede che per il 1989 le domande debbono essere presentate entro il 31 luglio.

Infine propongo un emendamento volto ad aggiungere un altro articolo, che preveda l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, in modo da poter saldare la sua entrata in vigore con quella della legge n. 13 di cui è una modificazione.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati».

È approvato.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di *handicap*».

È approvato.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio».

È approvato.

Propongo un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VISCONTI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIOVANNI LENZI